

## **Regolamento dei membri della Direzione generale allargata concernente doni, inviti e altri omaggi**

**del 22 giugno 2012 (stato 1° agosto 2025)**

---

### **1. Oggetto e scopo**

Il presente regolamento contiene le disposizioni che i membri della Direzione generale allargata della Banca nazionale svizzera (BNS) devono rispettare in merito all'accettazione e all'offerta di omaggi da e a terzi nonché al percepimento di remunerazioni e indennità per attività accessorie o mandati svolti per conto della BNS.

Nell'ambito delle sue relazioni, la BNS non tollera alcuna forma di comportamento professionale non trasparente o abuso di una posizione di fiducia, quali l'esercizio di influenza impropria o la corruzione. I membri della Direzione generale allargata sono inoltre tenuti a evitare ogni situazione suscettibile di provocare conflitti di interesse o condizionamenti inopportuni.

Lo scopo del regolamento è garantire l'obiettività e la libertà d'azione dei membri della Direzione generale allargata nei loro rapporti di lavoro. In tal modo esso salvaguarda la buona reputazione, l'integrità e l'indipendenza della Banca nazionale.

### **2. Definizioni**

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni sottostanti.

**Terzi:** partner commerciali della BNS, rappresentanti di autorità e imprese nazionali ed estere, altre banche centrali, istituzioni e organizzazioni, le cui mansioni sono connesse con quelle della BNS.

**Corruzione:** abuso di una posizione di fiducia per conseguire scopi o vantaggi privati, ivi compresa la cessione o promessa di un indebito vantaggio ai fini di una contropartita concreta.

**Omaggi:** doni, inviti, denaro contante (incl. buoni regalo) o qualsivoglia vantaggio finanziario o di altra natura (ad es. sconti, condizioni speciali, assunzioni di costi, sponsorizzazioni, donazioni, premi nel contesto di concorsi o lotterie) che, nel quadro della loro attività professionale, i membri della Direzione generale allargata ricevono da o offrono a terzi.

Non sono considerati omaggi gli inviti a terzi in occasione di eventi che la BNS organizza nel quadro del suo mandato, segnatamente iniziative di rappresentanza e conferenze.

---

### **3. Omaggi ammessi**

#### **3.1 Doni**

I membri della Direzione generale allargata possono accettare da o offrire a terzi doni fino a un valore stimato di 100 franchi se questi sono consoni e conformi agli usi sociali. Sono tenuti invece a rifiutarli se inusuali o inappropriati.

Nel caso di regali scambiati nel contesto dei rapporti ufficiali che la BNS cura con altre banche centrali e istituzioni è possibile derogare all'importo summenzionato.

Gli omaggi che i membri della Direzione generale allargata ricevono a titolo di ringraziamento per discorsi, interventi e simili tenuti in veste di rappresentanti della BNS sono da considerare come doni ai sensi del presente regolamento e non come compensi (cfr. punto 5 ultimo paragrafo). Possono essere accettati fino a un importo stimato di 200 franchi.

#### **3.2 Inviti**

I membri della Direzione generale allargata possono accettare da terzi inviti a conferenze, convegni, seminari, ricevimenti, eventi culturali, sportivi e simili se la loro partecipazione è utile all'adempimento dei compiti della BNS e se il contesto è appropriato.

Possono farsi accompagnare da coniugi o conviventi se opportuno. In tal caso è necessario portarne a conoscenza l'UO Compliance.

Se dare seguito a tali inviti comporta spese di viaggio e pernottamento, queste non devono essere prese in carico dall'invitante bensì sono saldate dalla Banca nazionale o rimborsate al membro della Direzione generale allargata secondo i termini previsti dal regolamento per il rimborso spese. Se le condizioni per la partecipazione del o della coniuge o convivente sono soddisfatte, la BNS si assume anche i relativi costi di viaggio e pernottamento. Spese aggiuntive derivanti da un prolungamento del soggiorno a fini privati non possono essere sostenute né dalla BNS, né dall'invitante.

### **4. Omaggi non ammessi**

A prescindere dal loro valore, gli omaggi non possono mai essere accettati o offerti:

- a) se legati a gare d'appalto o a trattative contrattuali imminenti o in corso o se immediatamente successivi al conferimento di un incarico o alla conclusione di un contratto;
- b) se offerti con l'intenzione riconoscibile di ottenere un favore o una contropartita;
- c) se presentati sotto forma di denaro contante (compresi i buoni regalo) o di altri vantaggi pecuniari;

- d) se effettuati senza connessione palese con un rapporto professionale, o
- e) se si ripetono nell'arco di 12 mesi.

Gli omaggi non ammessi devono essere rifiutati o restituiti. Se in una determinata situazione o per motivi di cortesia un rifiuto non è appropriato, gli omaggi vanno consegnati al Segretariato generale. Quest'ultimo si incarica della custodia o dell'utilizzo per uno scopo adeguato.

## **5. Remunerazione di attività accessorie e prestazioni occasionali**

I membri della Direzione generale allargata possono accettare remunerazioni per attività accessorie autorizzate dal Regolamento della Direzione generale, a patto che risultino adeguate alle prestazioni fornite e rientrino nella norma.

Se la remunerazione corrisposta a un membro della Direzione generale allargata per un mandato svolto per conto della BNS supera l'8% del suo stipendio, la quota eccedente deve essere versata alla Banca nazionale.

Se, per un'attività accessoria autorizzata o per un mandato svolto per conto della BNS, un membro della Direzione generale allargata riceve da terzi un rimborso spese forfettario, questo deve essere versato alla Banca nazionale. La BNS rimborsa i costi effettivi legati all'esercizio dell'attività accessoria o del mandato conformemente al regolamento per il rimborso spese. Se il rimborso ricevuto da terzi copre i costi effettivi, il membro della Direzione generale allargata è autorizzato ad accettarlo.

I membri della Direzione generale allargata comunicano annualmente al Comitato di remunerazione i redditi derivanti da attività accessorie autorizzate o da mandati svolti per conto della BNS. Il contenuto del resoconto è inoltrato per conoscenza all'UO Compliance.

I membri della Direzione generale allargata non accettano compensi per discorsi o interventi tenuti nell'esercizio delle loro funzioni. Se viene offerto un compenso, hanno l'obbligo di rifiutarlo. Possono tuttavia proporre all'offerente di devolvere l'importo a proprio nome a un'organizzazione caritatevole.

## **6. Deroghe**

In casi debitamente motivati, l'UO Compliance può autorizzare deroghe alle restrizioni previste dal presente regolamento. È necessario informare il o la presidente del Consiglio di banca in merito alle deroghe concesse e alle richieste respinte.

Qualsiasi mutamento delle circostanze che hanno portato alla richiesta e alla concessione di una deroga deve essere immediatamente comunicato all'UO Compliance.

---

## 7. Interpretazione

In caso di domande o dubbi circa l'interpretazione dei diritti e doveri previsti dal presente regolamento, i membri della Direzione generale allargata sono tenuti a consultare l'UO Compliance.

<b>Emanato da:</b>	Consiglio di banca	<b>Emanato il:</b>	22.06.2012
<b>Entrata in vigore:</b>	01.07.2012	<b>Autore:</b>	UO Compliance
<b>Fondamenti giuridici:</b>	Regolamento della Direzione generale 6.1		
<b>Sostituisce:</b>	Allegato al Regolamento 6.1 (direttive concernenti l'accettazione di inviti e benefici da parte dei membri della Direzione generale allargata)		
<b>Modificato il:</b>	<b>Modificato da:</b>	<b>Modifica in vigore da:</b>	<b>Punto/i:</b>
27.02.2015	Consiglio di banca	01.03.2015	1, 3, 4, 5, 6, 7
23.09.2022	Consiglio di banca	01.10.2022	Parità linguistica di genere
27.06.2025	Consiglio di banca	01.08.2025	Revisione totale